

REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 4

**Proposte di modifica ed integrazione
Milano 26 novembre 2018**



**Regione
Lombardia**

Le modifiche/integrazioni del Regolamento/1

- ✓ 1. **Vigli del Fuoco (art. 3 PdL n. 34)** - si aggiunge alla categoria delle «Forze di Polizia» anche il «Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco», cui il Regolamento riserva una quota percentuale – fino al 10% delle unità abitative annualmente disponibili – da stabilire in sede di piano annuale dell’offerta abitativa ciò al fine di consentire agli appartenenti a tale Corpo la possibilità di ottenere l’assegnazione di un alloggio sociale
Nella nozione di forze di polizia sono compresi (art. 16, L. 121/1981): l’Arma dei carabinieri (comprensivo degli appartenenti al **Corpo forestale dello Stato**), la **polizia di Stato**, il Corpo della **guardia di finanza**, il Corpo degli **agenti di custodia penitenziaria**
- ✓ 2. **Debito informativo (art. 1 PdL n. 34)** - si estende anche ai comuni l’obbligo di comunicare al Comune capofila dell’ambito territoriale (che redige piano annuale, triennale e avviso pubblico), gli alloggi prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento. L’inosservanza dell’obbligo comporta per i comuni inadempienti l’impossibilità di accedere ai contributi regionali



Regione
Lombardia

Le modifiche/integrazioni del Regolamento/2

- ✓ 3. **Convivenza** (art. 2 PdL n. 34) – si conferma il termine di due anni di convivenza quale requisito per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per i conviventi di fatto
- ✓ 4. **Assegnazioni alle forze di polizia** - Le assegnazioni agli appartenenti alle «Forze di Polizia» ed al «Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco», vengono coordinate dalle prefetture territorialmente competenti che provvedono ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari le graduatorie dei concorrenti. I comuni programmano le disponibilità annuali (fino al 10% degli alloggi disponibili). Gli enti proprietari (comuni e Aler) dispongono le assegnazioni
- ✗ 5. **Nuclei familiari indigenti** - i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo per gli alloggi localizzati nel comune di residenza (e non più anche in quello di svolgimento dell'attività lavorativa)



Le modifiche/integrazioni del Regolamento/3

- ✓ 6. **Soglie % nuclei indigenti (art. 4 PdL n. 34)** - le assegnazioni per i nuclei familiari indigenti vengono fissate nella misura del 20% (e non secondo l'attuale formulazione – fino ad un massimo del 20% – che consente anche percentuali inferiori)
- ✓ 7. **Graduatorie uniche per enti proprietari (art. 4 PdL n. 34)** - eliminazione delle graduatorie per singoli alloggi, sostituite da graduatorie uniche per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale, ordinate secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, fermo restando il mix abitativo e le 5 preferenze dei richiedenti

*Provincia di Milano
Ufficio Urbanistica*



Le modifiche/integrazioni del Regolamento/4

V 8. Punteggi mix abitativo

- a) Le soglie percentuali delle categorie del mix abitativo sono sostituite da punteggi preferenziali
- b) le domande sono ordinate secondo il valore decrescente della situazione di bisogno abitativo (ISBAR)

Categorie	Attuale formulazione RR 4/2017	Nuova formulazione RR 4/2017
Anziani	30%	10 punti
Famiglie di nuova formazione	20%	10 punti
Famiglie monoparentali	20%	10 punti
Disabili	15%	10 punti
Altra categoria di particolare rilevanza sociale	5%	8 punti



Le modifiche/integrazioni del Regolamento/5

9. **Ordine di assegnazione degli alloggi** – l'assegnazione degli alloggi è effettuata a partire dalla domanda in graduatoria dei nuclei familiari in condizione di indigenza con l'indicatore di fabbisogno abitativo più elevato, nel rispetto della soglia del 20%

✓ 10. **Integrazione sociale** – nel caso in cui il richiedente sia in posizione utile per l'assegnazione su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale

✓ 11. **Assegnazioni di alloggi disponibili o sgomberati (art. 4 PdL n. 34)** - introduzione di una clausola di salvaguardia che consente all'ente proprietario di proporre ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle forze di polizia o ai vigili del fuoco, le unità abitative non assegnate e le unità abitative che si rendono disponibili a seguito di sgombero



Regione
Lombardia

Le modifiche/integrazioni del Regolamento/6

✓ 12. **Genitori separati o divorziati** (art. 4 PdL n. 34) – viene riconfigurata la condizione del genitore separato o divorziato come condizione di disagio abitativo e non di disagio familiare in quanto il disagio del richiedente consiste nel dover rilasciare la casa coniugale dove risiedono i figli

* 13. **Servizi abitativi transitori** (art. 4 PdL n. 34) - in relazione alle assegnazioni dei servizi abitativi transitori legate prioritariamente ai nuclei familiari soggetti a procedure di sfratto, possibilità per il comune di procedere ad un'ulteriore valutazione del disagio della famiglia una volta trascorsi i 12 mesi

(15/02/2015)



Le modifiche/integrazioni del Regolamento/7

- 14. Ospitalità** – carattere tassativo della non rinnovabilità del periodo massimo consentito per l'ospitalità di parenti (12 mesi) e di altri soggetti estranei al nucleo (6 mesi)
- 15. Ampliamento del nucleo familiare** – ampliamento della fattispecie con riferimento ai figli già facenti parte del nucleo familiare assegnatario, che escono e poi rientrano a far parte del nucleo familiare (fattispecie non presente nell'attuale regolamento)
- Ampliamento del nucleo familiare*
- 16. Subentro nell'assegnazione**
- a) viene ammesso il subentro dei familiari in assenza del requisito della continuità della convivenza se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza *Anche in caso di trasferimento presso strutture socio-sanitarie*
 - b) viene ammesso il subentro dei familiari nel caso di condanna dell'assegnatario per delitti di violenza domestica (ex legge 119/2013)



Regione
Lombardia

Le modifiche/integrazioni del Regolamento/8

✓ 17. **Mobilità SAS vs SAP** – si introduce la mobilità dei nuclei familiari dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo rientri nei limiti economici per l'accesso ai SAP (non superiore a € 16.000)

evitare domande di accesso

✓ 18. **Mobilità per i disabili** – si favoriscono le richieste di mobilità ad alloggio idoneo (privo di barriere architettoniche) da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali, o anche psichiche

✓ 19. **Vigenza delle graduatorie ex Rr 1/2004** - le graduatorie della precedente legge/regolamento rimangono valide sino alla pubblicazione della nuova graduatoria (oggi decadono con la pubblicazione dei nuovi avvisi)



Le modifiche/integrazioni del Regolamento/9

✓ **20. Subentro in deroga** – le disposizioni in materia di subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione di cui al Rr 4/2017 non si applicano a coloro che alla data dell’8 febbraio 2018 risultano già assegnatari (in applicazione delle disposizioni ex Rr 1/2004) ed a coloro che hanno già ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare ai sensi della previgente disciplina (comma 13quater, art. 31, Rr 1/2004)

* **21. Piano triennale dell’offerta abitativa** – viene spostato al 2020 il termine per l’approvazione del piano triennale dell’offerta abitativa (entro il 31 dicembre 2020)



Regione
Lombardia